



**Adunanza del giorno** 03.07.2019

**N.** 195

**N.** \_\_\_\_\_

Oggetto: Modifica dell'art. 11 della disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, già approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i. Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore 9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

|                            | Pres. | Ass. |                      | Pres. | Ass. |
|----------------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| GIULI Andrea               | P     |      | ALESSANDRINI Valeria | P     |      |
| MELASECCHIE GERMINI Enrico | P     |      | SALVATI Benedetta    | P     |      |
| CECCONI Marco Celestino    | P     |      | FATALE Stefano       | P     |      |
| BERTOCCO Sonia             | P     |      | PROIETTI Elena       |       | A    |

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 08.09.2017 e s.m.i., è stato approvato il regolamento in materia di commercio su aree pubbliche ed attività assimilate;
- l'art. 11 di tale regolamento disciplina gli esercizi di somministrazione che si possono avviare nei vari mercati;
- si ritiene opportuno modificare tale articolo, in particolare per consentire l'estensione dell'attività condotta dai commercianti su aree pubbliche, già esercenti la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare, anche alla somministrazione di alimenti e bevande e ciò nei limiti del 30 % della superficie del box affidato in concessione;
- più esattamente, la variazione consiste nell'inserimento dei commi 9 e 10 al precitato articolo 11, oltre a conseguenti adeguamenti di dettaglio ad altri commi;
- tale modifica appare opportuna al fine di determinare le condizioni di rilancio delle strutture mercatali ed altresì il completamento dell'offerta a favore dell'utenza interessata;
- il comma 8 dell'art. 11 del regolamento in questione già consente agli esercenti presso il mercato del belvedere superiore della Cascata delle Marmore di poter estendere le rispettive attività anche al settore della somministrazione, ragion per la quale si ritiene di dover generalizzare tale facoltà anche agli altri mercati, per evidenti ragioni di parità di trattamento, con la sola eccezione di quello del Civico Cimitero Centrale (soprattutto al fine di tutelare le indispensabile condizioni di quiete e di rispetto di quest'ultima struttura e dei relativi visitatori), oltreché di quello di Largo Cairolì (quanto meno sino a quando lo stesso non verrà rilocalizzato al fine di consentire la complessiva ristrutturazione urbanistica del relativo ambito territoriale) e di Largo Manni (per il quale già ricorre uno specifico regolamento);

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Economia e Lavoro -
- Promozione del territorio
- Ass. Fatale

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luciano Sdogati

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- sono state consultate al riguardo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito locale dei commercianti e degli artigiani;
- è pertanto intenzione della Giunta Comunale di proporre al Consiglio di approvare le precitate modifiche a tale regolamento;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott. Claudio Filena;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio Dott. L. Sdogati ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.06.2019 n.267 in data 27.06.2019;

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio "NON DOVUTO" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 27.06.2019;

Visto altresì l'art. 42, comma 2, sub lett. a), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime

## DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale

- 1) Di sostituire l'art. 11 del vigente regolamento a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e s.m.i., con il seguente testo:

### ***Art. 11 (Attività di somministrazione nei mercati comunali)***

1. *Con la sola eccezione di quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo, in ciascuno dei mercati di Cesure e Campitelli può essere consentito destinare non più di un box alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*
2. *Gli interessati, già in possesso di autorizzazione-concessione abilitante al commercio su aree pubbliche, dovranno presentare conseguente domanda di cambio di destinazione d'uso e successivamente, in caso di accoglimento, formalizzare segnalazione certificata di inizio attività, ed a tal fine dovranno risultare, alla data della domanda ed a pena di inammissibilità, in possesso di tutti i requisiti morali, professionali e di idoneità dei locali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di somministrazione*
3. *Sono considerate concorrenti le domande di cui al precedente comma presentate al Comune di Terni nel medesimo mese solare ed a tal riguardo si tiene conto degli stessi principi di cui alla successiva lettera c. In tal caso la conseguente graduatoria sarà redatta secondo l'ordine delle seguenti priorità:*
  - a) *maggiore anzianità di concessione nel mercato;*
  - b) *maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;*
  - c) *data di spedizione dell'istanza al Comune di Terni così come comprovata o dalla relativa PEC, ovvero dal timbro apposto dal personale comunale addetto alla ricezione della corrispondenza; nel caso di invio via posta fa fede il timbro*

2

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luciano Sdogati

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

---

*dell'ufficio postale accettante nel solo caso di raccomandata A/R, mentre negli altri casi fa fede esclusivamente il timbro apposto dall'ufficio protocollo comunale e pertanto l'inoltro avviene ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.*

- 4. Verrà disposto il divieto di prosecuzione attività/la decadenza e/o il ritiro comunque denominato del titolo abilitante l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché ricorrendo le specifiche condizioni di legge o di regolamento in materia, anche laddove venga meno la concessione d'uso del box inclusi i casi di sua revoca, dichiarazione di decadenza o di ritiro a qualsiasi titolo disposto, ovvero di trasferimento, rilocalizzazione, cessazione, eccetera, del mercato per qualsiasi motivo di pubblico interesse o forza maggiore.*
- 5. Il rinnovo della concessione relativa ai locali d'esercizio ed il subentro a qualsiasi titolo nell'attività di somministrazione cui al presente articolo è consentita, oltreché nel rispetto di ogni vigente disposizione in materia, soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui al presente regolamento incluse quelle riferite alle procedure di bando ed alla regolarità tributaria della posizione del cedente e/o del subentrante.*
- 6. Le attività di somministrazione autorizzate ai sensi del presente articolo si conformano agli orari delle attività di vendita nel mercato laddove previsti. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare l'estensione dell'orario di esercizio successivamente alla chiusura delle attività commerciali a condizione che non osti alcun motivo di pubblico interesse.*
- 7. Agli esercenti l'attività di somministrazione in questione è fatto divieto di tenere trattenimenti danzanti ex art. 68 T.U.L.P.S presso il mercato medesimo.*
- 8. Tutti gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche del solo settore alimentare regolarmente condotte con concessione di box/posteggio presso l'area del belvedere superiore della Cascata delle Marmore hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che ricorrano tutti i presupposti di legge e/o di regolamento (incluse quelle ai fini DURC e di regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali) e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo. L'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasione delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona.*
- 9. Presso tutti gli ulteriori mercati cittadini diversi da quello di cui al precedente comma 8. e comunque esclusi il mercato Comune di Largo Manni, il Civico Cimitero Centrale ed il Mercato di Largo Cairoli presso l'attuale ubicazione, gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche del solo settore alimentare, regolarmente condotte con concessione di box, hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel limite del 30% della superficie del rispettivo box/posteggio, a condizione che ricorrano tutte le condizioni di legge e/o di regolamento (incluse quelle ai fini DURC e di regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali) e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo. Inoltre e per quanto concerne il Mercato presso il belvedere inferiore della Cascata delle Marmore l'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente*

3

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL Vice SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Luciano Sdogati

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---

*in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasione delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona;*

10. *Per le finalità di cui al presente articolo:*

- a) *la destinazione esclusiva o l'estensione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti sopra riportati, è consentita esclusivamente laddove ricorrano tutte le conseguenti condizioni di idoneità dei locali; gli eventuali adeguamenti dovranno avvenire ad integrale cura, spese e responsabilità dei concessionari, previo esperimento delle inerenti procedure del caso necessarie e comunque di quelle di assenso preventivo; le migliorie eventualmente realizzate rimangono di proprietà comunale al termine a qualsiasi titolo della concessione;*
  - b) *l'attività di somministrazione e gli eventuali adeguamenti sopra riportati, non dovranno comunque determinare qualsiasi genere di pregiudizio alla proprietà comunale, né emissioni eccedenti la normale tollerabilità;*
  - c) *l'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di adottare provvedimenti in merito alle attività in questione per qualsiasi motivo di pubblico interesse e ciò con particolare riferimento all'esigenza di salvaguardia dell'area naturalistica della Cascata delle Marmore;*
  - d) *i servizi igienici comuni alle strutture mercatali potranno essere utilizzati solamente se idonei avuto riguardo all'attività di somministrazione; qualsiasi intervento di adeguamento dei medesimi è ad integrale cura, spese e responsabilità dei concessionari;*
  - e) *ai fini dell'estensione all'attività di somministrazione di cui ai precedenti commi 8 e 9, i concessionari dovranno richiedere all'Amministrazione un preventivo assenso, indicando i vari interventi che si intendono conseguentemente effettuare sui locali e comunque producendo l'autodichiarazione sulla regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali, meglio illustrata al successivo art. 19, comma 1., sub lett. a)-I); tale articolo 19 si applica altresì per ogni eventuale ulteriore dettaglio;*
  - f) *i box per i quali si intende effettuare o già si conduce l'attività di somministrazione non possono in nessun caso essere accorpati con altri presenti nel mercato.*
- 2) *Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L., D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.*

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL Vice SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Luciano Sdogati

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---